



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signor:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SPANO'	FERNANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6827/2015
deposirato il 15/06/2015

- avverso la sentenza n. 102/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale d
AVELLINO

contro:
COMUNE DI MIRABELLA ECLANO

proposto dall'appellante:
L.T.S. MANIFATTURA SRL
V LE REGINA MARGHERITA N 176 SC B 00198 ROMA RM

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
AVV. PAGAM. n° N. 4623.22114 TARSU/TIA 2014

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 6827/2015

UDIENZA DEL

20/04/2016 ore 09:00

N°

4453/16

PRONUNCIATA IL:

20/04/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/05/16

Il Segretario
P. Cappiello

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

si rilascia su richiesta di PARTE
STUDIO in data 28.05.16

Telmo



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 09

Udienza del 20/04/2016
R.G.A. 6827/15

FATTO

Con tempestivo ricorso la L.T.S. Manifattura Srl impugnava l'avviso di pagamento n. 4623.22114, e senza produrlo in atti deduceva che il Comune di Mirabella Eclano, per l'anno 2014, chiedeva una TASI di € 7.360.

La Società sosteneva che la complessiva superficie di mq. 1.510, utilizzata dalla società, è suddivisa per mq. 360 adibiti ad uffici, e per mq. 1.150 alla produzione di materassi sulla quale si formano rifiuti speciali (ferro, alluminio, imballaggi, colla) smaltiti da apposita ditta, come da contratto, del 21/11/2009, prodotto in copia e layout della produzione e commercializzazione redatto da architetto incaricato, in data 08/07/2014. Sosteneva che i rifiuti speciali erano esenti da TARI. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impositivo e dichiarare dovuta la TARSU per i soli 360 mq. adibiti ad ufficio, con vittoria di spese.

Il Comune non si costituiva in giudizio

I primi giudici dichiararono inammissibile il ricorso in quanto non era stato prodotto l'atto impugnato e dalla documentazione versata in atti non era dato comprendere quale tributo veniva impugnato. Mancava, quindi, la precisa indicazione dell'atto impugnato con l'impossibilità di verificare se esso rientrasse tra quelli previsti dall'art. 19 D.lgs.546/92.

Nel suo appello la Società contribuente lamenta errore di giudizio da parte dei primi giudici, in quanto essa per lapsus calami ha erroneamente indicato di impugnare l'imposta TASI, mentre dal contesto dell'avviso, che si produce in copia visto che i primi giudici ne hanno dichiarato la mancanza in fascicolo, risulta ictus oculi che si tratta di imposta TARI -Tassa sui rifiuti. Non ha mai inteso contestare la debenza del tributo, bensì la mancata esenzione dalla tassa delle aree di produzione per le quali, in considerazione della produzione di rifiuti speciali, lo smaltimento avviene con ditta specializzata, come da contratto e fatture versate in atti. Chiede pertanto l'annullamento della pretesa e dichiarare dovuta la tassa per i soli 360 mq. adibiti ad ufficio, con vittoria di spese.

Il Comune di Mirabella Eclano, sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.

OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione proposta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene parzialmente fondato l'appello della Società contribuente.

Il Collegio ritiene preliminarmente ammissibile il ricorso introduttivo in quanto dall'avviso prodotto in questo grado di giudizio si rileva la chiara pretesa da parte del Comune della TARI per l'anno 2014, tassa che ha sostituito la precedente TARSU. Pertanto tale avviso è impugnabile ex art. 19 D.lgs.546/92.

Inoltre, nel merito, il Collegio, avendo esaminato in data odierna la contestazione sulla TARSU relativa agli anni dal 2009 al 2012 della stessa Società, con relativa documentazione prodotta anche dal Comune, contumace nel presente giudizio, rileva che in atti risulta incontestato che la superficie totale in considerazione è pari a mq. 1588,20 (vedasi verbale del funzionario comunale del 25.02.2014, sottoscritto per accettazione anche dal Proprietario/utilizzatore).



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 09

Udienza del 20/04/2016
R.G.A. 6827/15

Dalla stessa perizia però risulta incontrovertibilmente che mq. 1150 di detta superficie sono destinati alla produzione, e per essi, producendosi rifiuti speciali, lo smaltimento avviene con ditta specializzata (come da contratto di smaltimento versato in atti con le relative fatture).

Pertanto il Collegio ritiene che l'avviso di pagamento n. 4623.22114 debba essere annullato e la TARI debba essere riliquidata dal Comune di Mirabella Eclano, applicandola su mq. 438,20, con relative sanzioni in considerazione della infedele dichiarazione per mq. 78,20; al contrario la tassa non deve essere applicata ai restanti mq. 1.150 per i quali lo smaltimento avviene con mezzi privati essendovi esclusiva produzione di rifiuti speciali.

Le spese del grado sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Compensa le spese.

Salerno, li 20 aprile 2016

Il Relatore

Il Presidente

Commissione Tribunales Regionali della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
il date 16/05/16
il Segret. *[Handwritten signature]*